Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 28 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 175 DEL 28 LUGLIO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Città di Torino:** Elenchi delle obbligazioni dei prestiti emessi nel 1914 e 1933 sorteggiate nella 21ª e 6ª estrazione del 5 luglio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima**

immobiliare « La Costruttrice », in Genova-Sampierdarena: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima idroelettrica Stiriana, in Graz (Germania):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1939-XVII. — **Comune di Napoli:** Buoni sorteggiati nella 59ª estrazione del 1° luglio 1939-XVII. — **Comune di Lecco:** Elenchi delle obbligazioni 5 % dei prestiti civici emessi nel 1932 e 1937 sorteggiate il 15 luglio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Dongo (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1939-XVII. — **Società anonima subalpina di imprese ferroviarie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1939-XVII. — **Società anonima filatura canape Giuseppe Turner & C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1939-XVII. — **Società anonima fabbriche riunite industria gomma, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1028.
Approvazione del nuovo statuto del Regio Politecnico di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio Politecnico di Milano approvato con il R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, 2438 e modificato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2211;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto del Regio Politecnico di Milano risultanti dai Regi decreti 20 dicembre 1934-XIII, n. 2438, e 1° ottobre 1936-XIV, n. 2211, sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 76. — MANCINI

Statuto del Regio Politecnico di Milano

TITOLO I.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Regio Politecnico di Milano ha per fine di impartire l'istruzione specifica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile (edile, idraulica, trasporti), in ingegneria industriale (meccanica, elettrotecnica, chimica), in architettura e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria i laureati in ingegneria ed in scienze sperimentali applicate.
Esso comprende una Facoltà di ingegneria ed una Facoltà di architettura.

Art. 2.

I corsi per il conseguimento delle lauree in ingegneria ed in architettura hanno la durata di cinque anni e sono divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di applicazione.

Art. 3.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici della Facoltà di ingegneria coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica.
Al primo anno del biennio propedeutico della Facoltà di architettura sono ammessi coloro che siano forniti del diploma di maturità classica, o scientifica od artistica.
I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi all'anno di corso per il quale dal Senato Accademico, udita la Facoltà competente, siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.
Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere un titolo di studi medi che dia adito, nello Stato dove fu conseguito, alle Facoltà di ingegneria e di architettura.

Art. 4.

Lo studente deve frequentare in ogni singolo anno di corso le lezioni ed esercitazioni di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli scelti fra i complementari.
I professori si accertano della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che credono più opportuno.
La frequenza ai corsi è comprovata dall'attestazione dei professori sul libretto di iscrizione.
Lo studente, al quale manchi tale attestazione, non è ammesso all'esame di profitto per la materia corrispondente.

Art. 5.

Presso il Regio Politecnico, subordinatamente alle esigenze dell'orario degli insegnamenti ufficiali, possono essere tenuti corsi a titolo privato.
Le domande per l'esercizio dell'insegnamento a titolo privato debbono essere presentate, corredate del programma, al direttore del Politecnico almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.
Il Consiglio di Facoltà competente, esaminati i programmi dei corsi liberi, approvandoli, provvede al loro coordinamento con gli insegnamenti ufficiali e li classifica, a seconda dei casi, in pareggiati, parziali e complementari.

Art. 6.

Per le discipline, il cui insegnamento richiede il sussidio del materiale di laboratorio o di gabinetti, il privato docente deve unire al programma la dimostrazione di essere provve-

duto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare.

I direttori degli istituti scientifici del Regio Politecnico non hanno obbligo di concedere ai privati docenti nè l'assistenza di personale, nè l'uso di strumenti e di collezioni.

Possono fare, ove lo credano opportuno, tale concessione assumendo per altro piena responsabilità per qualsiasi deterioramento del materiale del quale sono consegnatari.

Capo II.

Facoltà di ingegneria.

Art. 7.

Gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici, tutti fondamentali, sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica e disegno).
4. Fisica sperimentale (con esercitazioni) (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.
8. Tecnologie generali (biennale — un semestre di lezioni nel primo anno ed un anno di lezioni ed esercitazioni nel secondo).

Durante il biennio lo studente può inoltre seguire l'insegnamento complementare di geologia applicata

Per essere ammesso al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio propedeutico e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

La prova ha lo scopo di accertare che lo studente sia in grado di comprendere brani di letteratura tecnica e scientifica.

Art. 8.

Gli insegnamenti della sezione di ingeneria civile sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni di laboratorio e di disegno).
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni).
3. Fisica tecnica (con esercitazioni di laboratorio).
4. Chimica applicata (con esercitazioni di laboratorio).
5. Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni di disegno e sul terreno) (biennale).
6. Architettura tecnica (con esercitazioni di disegno).
7. Idraulica (con esercitazioni).
8. Elettrotecnica (con esercitazioni di laboratorio).
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche (biennale).
11. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (con esercitazioni di disegno).
12. Estimo civile e rurale.
13. Costruzioni stradali e ferroviarie (con studio di progetti).

a) per la sola sottosezione edile:

14. Architettura e composizione architettonica (con esercitazioni di disegno e studio di progetti) (biennale).
15. Tecnica urbanistica (con studio di progetti).

b) per la sola sottosezione idraulica:

14. Costruzioni idrauliche (con studio di progetti).
15. Impianti speciali idraulici (con studio di progetti).

c) per la sola sottosezione trasporti:

14. Costruzione di ponti (con studio di progetti).
15. Tecnica ed economia dei trasporti (con esercitazioni e progetti).

Complementari:

1. Architettura e composizione architettonica (con esercitazioni di disegno e studio di progetti).
2. Tecnica urbanistica (con studio di progetti).
3. Tecnica ed economia dei trasporti (con esercitazioni e progetti).
4. Costruzione di ponti (con studio di progetti).
5. Costruzioni idrauliche (con studio di progetti).
6. Costruzioni marittime (con studio di progetti).
7. Impianti speciali idraulici (con studio di progetti).
8. Idraulica agraria (con esercitazioni).
9. Igiene applicata all'ingegneria.
10. Agraria ed economia rurale.
11. Costruzione di macchine.
12. Disegno di macchine e progetti.
13. Tecnologie speciali.
14. Misure elettriche.
15. Impianti industriali meccanici (biennale).
16. Impianti industriali elettrici (biennale).
17. Impianti industriali chimici (biennale).
18. Costruzione di macchine elettriche.
19. Trazione elettrica.
20. Comunicazioni elettriche.
21. Radiotecnica.
22. Chimica organica.
23. Chimica fisica.
24. Metallurgia e metallografia.
25. Chimica industriale.
26. Chimica analitica.
27. Elettrochimica.
28. Tecnologie chimiche speciali.
29. Chimica agraria.
30. Meccanica agraria.
31. Arte mineraria.
32. Costruzioni aeronautiche.
33. Complementi di matematiche (biennale).
34. Geofisica mineraria.
35. Geologia applicata.

Art. 9.

Gli insegnamenti della sezione di ingegneria industriale sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni di laboratorio e di disegno).
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni).
3. Fisica tecnica (con esercitazioni di laboratorio).
4. Chimica applicata (con esercitazioni di laboratorio).
5. Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni di disegno e sul terreno).
6. Architettura tecnica (con esercitazioni di disegno).
7. Idraulica (con esercitazioni).
8. Elettrotecnica (con esercitazioni di laboratorio).
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche (biennale).
11. Costruzione di macchine (con esercitazioni di laboratorio e studio di progetti) (biennale per le sottosezioni meccanica ed elettrotecnica).
12. Chimica industriale (biennale per le sottosezioni meccanica e chimica).

a) per la sola sottosezione meccanica:

13. Impianti industriali meccanici (biennale - primo anno: con esercitazioni - secondo anno: con studio di progetti).

14. Disegno di macchine e progetti.

b) per la sola sottosezione elettrotecnica:

13. Impianti industriali elettrici (biennale - primo anno: con esercitazioni - secondo anno: con studio di progetti).

14. Costruzione di macchine elettriche (con studio di progetti).

c) per la sola sottosezione chimica:

13. Impianti industriali chimici (biennale - primo anno: con esercitazioni - secondo anno: con studio di progetti).

14. Chimica fisica (con esercitazioni di laboratorio).

Complementari:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Impianti speciali idraulici.
10. Idraulica agraria.
11. Igiene applicata all'ingegneria.
12. Estimo civile e rurale.
13. Agraria ed economia rurale.
14. Disegno di macchine e progetti.
15. Tecnologie speciali.
16. Misure elettriche.
17. Impianti industriali meccanici (biennale: primo anno: con esercitazioni - secondo anno: con studio di progetti).
18. Impianti industriali elettrici (biennale - primo anno: con esercitazioni - secondo anno: con studio di progetti).
19. Impianti industriali chimici (biennale - primo anno: con esercitazioni - secondo anno: con studio di progetti).
20. Costruzione di macchine elettriche (con studio di progetti).
21. Trazione elettrica.
22. Comunicazioni elettriche (con esercitazioni).
23. Radiotecnica (con esercitazioni di laboratorio).
24. Chimica organica.
25. Chimica fisica (con esercitazioni di laboratorio).
26. Metallurgia e metallografia.
27. Chimica analitica (con esercitazioni di laboratorio) (triennale per la sottosezione chimica).
28. Elettrochimica (con esercitazioni di laboratorio).
29. Tecnologie chimiche speciali.
30. Chimica agraria.
31. Meccanica agraria.
32. Arte mineraria.
33. Costruzioni aeronautiche.
34. Complementi di matematiche (biennale).
35. Geofisica mineraria.
36. Geologia applicata.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la sezione da lui scelta ed in due almeno scelti fra i complementari per la sezione civile ed in sei almeno per la sezione industriale.

Art. 10.

Per le iscrizioni ai singoli insegnamenti debbono essere osservate le norme seguenti:

1° Per il biennio propedeutico:

Insegnamento.	*Precedenze obbligatorie.*
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II)	Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I)
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (II)	Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva, con disegno (I)
Meccanica razionale con elementi di statistica grafica e disegno.	Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I)
Fisica sperimentale con esercitazioni (II)	Fisica sperimentale - con esercitazioni (I)
Tecnologie generali (II)	Tecnologie generali (I)
Geologia applicata	Mineralogia e geologia
Disegno (II)	Disegno (I)

Analoghe precedenze debbono essere osservate per l'ammissione agli esami nelle discipline sopraindicate, salvo che per i corsi biennali per i quali l'esame è unico alla fine del biennio giusta l'art. 17.

Inoltre l'esame di meccanica razionale deve essere preceduto da quello di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).

2° Per il triennio di applicazione:

Ingegneria civile:

Insegnamento.	*Precedenze obbligatorie.*
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	Scienza delle costruzioni
Macchine	Meccanica applicata alle macchine Fisica tecnica
Architettura e composizione architettonica (I)	Architettura tecnica
Architettura e composizione architettonica (II)	Architettura e composizione architettonica (I)
Costruzioni stradali e ferroviarie	Costruzioni in legno, ferro e cemento armato Topografia con elementi di geodesia (I)
Materie giuridiche ed economiche (II)	Materie giuridiche ed economiche (I)
Topografia con elementi di geodesia (II)	Topografia con elementi di geodesia (I)
Costruzioni di ponti	Costruzioni in legno, ferro e cemento armato
Tecnica ed economia dei trasporti	Macchine
Idraulica agraria	Idraulica
Costruzioni idrauliche	Scienza delle costruzioni Idraulica
Costruzioni marittime	Scienza delle costruzioni Idraulica
Impianti speciali idraulici	Scienza delle costruzioni Idraulica
Meccanica agraria	Macchine
Complementi di matematiche (II)	Complementi di matematiche (I)

Ingegneria industriale:

Insegnamento.	*Precedenze obbligatorie.*
Architettura tecnica	Scienza delle costruzioni
Macchine	Meccanica applicata alle macchine Fisica tecnica

Costruzione di macchine (I)	Meccanica applicata alle macchine Scienza delle costruzioni Disegno di macchine e progetti (per gli iscritti alla sottosezione meccanica)
Impianti industriali meccanici (I)	Meccanica applicata alle macchine Fisica tecnica Scienza delle costruzioni
Impianti industriali elettrici (I)	Meccanica applicata alle macchine Fisica tecnica Scienza delle costruzioni Elettrotecnica
Impianti industriali chimici (I)	Meccanica applicata alle macchine Fisica tecnica Scienza delle costruzioni Chimica applicata
Chimica industriale (II)	Chimica industriale (I)
Costruzione di macchine (II)	Macchine Costruzione di macchine (I)
Materie giuridiche ed economiche (II)	Materie giuridiche ed economiche (I)
Impianti industriali meccanici (II)	Impianti industriali meccanici (I)
Impianti industriali elettrici (II)	Impianti industriali elettrici (I)
Costruzione di macchine elettriche	Costruzione di macchine (I) Impianti industriali elettrici (I)
Impianti industriali chimici (II)	Impianti industriali chimici (I)
Chimica analitica (II)	Chimica analitica (I)
Chimica analitica (III)	Chimica analitica (II)
Costruzioni aeronautiche	Macchine Costruzione di macchine (I)
Costruzione di ponti	Architettura tecnica
Costruzioni stradali e ferroviarie	Architettura tecnica Topografia con elementi di geodesia (I)
Tecnica ed economia dei trasporti	Macchine
Misure elettriche	Impianti industriali elettrici (I)
Comunicazioni elettriche	Elettrotecnica
Trazione elettrica	Impianti industriali elettrici (I)
Radiotecnica	Comunicazioni elettriche
Costruzioni idrauliche	Scienza delle costruzioni Idraulica
Costruzioni marittime	Scienza delle costruzioni Idraulica
Impianti speciali idraulici	Scienza delle costruzioni Idraulica
Idraulica agraria	Idraulica
Meccanica agraria	Macchine Costruzione di macchine (I)
Complementi di matematiche (II)	Complementi di matematiche (I)

Analoghe precedenze debbono essere osservate per l'ammissione agli esami nelle discipline sopraindicate, salvo che per i corsi biennali per i quali l'esame sia unico alla fine del biennio giusta l'art. 18.

CAPO III.

Facoltà di architettura.

Art. 11.

Gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Disegno dal vero (biennale).
2. Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale).
3. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Complementari:

1. Letteratura italiana.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Per essere ammesso al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 12.

Gli insegnamenti del triennio di applicazione sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione (biennale).
6. Urbanistica (biennale).
7. Meccanica razionale e statica grafica.
8. Fisica tecnica.
9. Scienza delle costruzioni (biennale).
10. Estimo ed esercizio professionale.
11. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni
12. Impianti tecnici.
13. Igiene edilizia.
14. Topografia e costruzioni stradali.
15. Restauro dei monumenti.

Complementari:

1. Arte dei giardini.
2. Scenografia.
3. Decorazione.
4. Materie giuridiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno, da lui scelti fra i complementari.

Art. 13.

Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti debbono essere osservate le norme seguenti:

Biennio propedeutico:

Insegnamento.	*Precedenze obbligatorie.*
Disegno dal vero (II)	Disegno dal vero (I)
Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (II)	Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (I)
Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (II)	Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (I)
Analisi matematica e geometria analitica (II)	Analisi matematica e geometria analitica (I)
Applicazioni di geometria descrittiva	Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva

Triennio di applicazione:

Insegnamento.	*Precedenze obbligatorie.*
Composizione architettonica (I)	Elementi di composizione
Architettura degli interni - arredamento e decorazione (I)	Caratteri distributivi degli edifici
Urbanistica (I)	Elementi di composizione Caratteri distributivi degli edifici Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti
Scienza delle costruzioni (I)	Meccanica razionale e statica grafica
Impianti tecnici	Fisica tecnica
Composizione architettonica (II)	Composizione architettonica (I)
Architettura degli interni - arredamento e decorazione (II)	Architettura degli interni - arredamento e decorazione (I)
Urbanistica (II)	Urbanistica (I)
Restauro dei monumenti	Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti Composizione architettonica (I) Urbanistica (I) Scienza delle costruzioni (I)
Scienza delle costruzioni (II)	Scienza delle costruzioni (I)
Estimo ed esercizio professionale	Topografia e costruzioni stradali
Tecnologie dei materiali e tecnica delle costruzioni	Impianti tecnici Scienza delle costruzioni (I)

Analoghe precedenze debbono essere osservate per l'ammissione agli esami nelle discipline sopraindicate.

Art. 14.

Per gli studenti che provengono da un anno di corso del biennio propedeutico agli studi di ingegneria senza avere superato tutti gli esami di profitto o da uno degli anni di corso della Facoltà di scienze, il Consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, a quale dei due anni del biennio propedeutico possono essere iscritti, quali insegnamenti fondamentali e complementari debbano seguire e quali esami debbano superare.

Gli studenti, che abbiano compiuto il biennio propedeutico degli studi di ingegneria e ne abbiano superato tutti gli esami di profitto, sono ammessi al secondo anno del biennio propedeutico, con l'obbligo di seguire gli insegnamenti fondamentali e complementari e di superare gli esami che vengono determinati dal Consiglio di Facoltà.

I laureati in ingegneria sono iscritti al quarto corso con dispensa dagli esami di tutte le materie scientifiche e con l'obbligo di sostenere le prove artistiche anche del primo biennio a giudizio del Consiglio di Facoltà.

A norma dell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, gli studenti che abbiano superato gli esami del biennio del corso speciale di architettura presso la Regia Accademia di belle arti, sono ammessi al terzo anno della Facoltà con dispensa dagli esami sulle materie artistiche e con l'obbligo di superare gli esami sulle materie scientifiche del primo biennio di cui siano in difetto prima di essere ammessi agli esami del terzo anno e per ottenere l'iscrizione al quarto.

Art. 15.

A coloro che siano in possesso del diploma di disegno architettonico, rilasciato da una Regia Accademia di belle arti, purchè muniti del diploma di maturità artistica, classica o scientifica, è applicata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESAMI.

Art. 16.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e consistono in prove pratiche, grafiche, scritte, orali, a seconda delle discipline e delle modalità stabilite dai Consigli di Facoltà.

Art. 17.

Ferme le disposizioni dell'art. 10 relative alle precedenze degli esami, nel biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria:

a) gli insegnamenti biennali di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno e di disegno comportano ciascuno l'obbligo di esame alla fine di ogni anno;

b) l'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta un unico esame alla fine del biennio mentre le relative esercitazioni comportano l'esame alla fine di ogni anno;

c) l'insegnamento biennale di tecnologie generali comporta un solo esame alla fine del biennio.

Art. 18.

Ferme le disposizioni dell'art. 10 relativo alle precedenze degli esami nel triennio di studi di applicazione dei corsi di laurea in ingegneria, gli insegnamenti di durata biennale comportano l'obbligo di un esame di profitto al termine di ciascun anno di corso, ma per i seguenti insegnamenti, nei casi in cui ne è prescritta la durata biennale, l'esame è unico alla fine del biennio:

1. Impianti industriali meccanici.
2. Impianti industriali chimici.
3. Chimica industriale.

L'insegnamento di chimica analitica comporta un esame alla fine del primo anno ed un secondo esame alla fine del terzo.

Art. 19.

Ferme le disposizioni dell'art. 13 relativo alle precedenze degli esami nel corso di studi per la laurea in architettura, gli insegnamenti a corso biennale comportano l'esame alla fine di ogni anno di corso.

Art. 20.

L'esame di laurea in ingegneria consiste nello svolgimento di un progetto specifico o di un lavoro di ricerca per un determinato ramo d'ingegneria, durante l'ultimo anno di corso in una discussione orale sul progetto o sul lavoro presentato, sugli altri progetti svolti nello stesso anno ed in genere su tutte le materie di insegnamento.

Ogni studente dell'ultimo anno di corso deve dichiarare alla Direzione, entro il 15 dicembre, in quale materia intende svolgere il lavoro di laurea.

L'esame di laurea in architettura consiste: nella redazione di un progetto di architettura completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, che lo studente deve svolgere nell'ultimo anno di corso: nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee, da svolgersi ciascuna in otto ore di tempo su argomento di architettura, l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni ed entrambe su tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione; in una discussione orale sul progetto, sulle due prove estemporanee ed in genere su tutte le materie di insegnamento.

TITOLO III.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 21.

Sono istituiti presso la Facoltà di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento:

1) Corso di perfezionamento in ingegneria stradale (Fondazione cav. Angelo Puricelli), coi seguenti insegnamenti:

1. Complementi sulla costruzione della rete stradale.
2. Gestione tecnico-amministrativa della viabilità.
3. Rapporti fra veicoli e strada.
4. Complementi di scienza delle costruzioni - Ponti.
5. Complementi di materiali da costruzione e di geologia applicata all'ingegneria.
6. Complementi di topografia.
7. Diritto stradale.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

2) Corso di perfezionamento in costruzioni in cemento armato (Fondazione Fratelli Pesenti), coi seguenti insegnamenti:

1. Complementi di scienza delle costruzioni.
2. Ponti.
3. Costruzioni industriali e cupole.
4. Costruzioni civili.
5. Cementi e calcestruzzi e opere idrauliche.
6. Organizzazione dei cantieri.
7. Pavimentazioni in calcestruzzo.
8. Chimica dei leganti idraulici.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in architettura.

3) Corso di perfezionamento in industria del gas, coi seguenti insegnamenti:

1. Chimica della fabbricazione del gas.
2. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
3. Analisi dei combustibili e controllo della combustione.
4. Tecnologia della fabbricazione del gas, forni, macchinario, impianti.
5. Gestione amministrativa delle aziende da gas.
6. Conferenze su particolari problemi delle industrie del gas.
7. Esercitazioni di laboratorio.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in chimica industriale.

4) Corso di perfezionamento in elettrotecnica e radiotecnica (istituito dalla Fondazione Politecnica Italiana), coi seguenti insegnamenti:

Sezione elettrotecnica:

1. Misure elettriche.
2. Complementi di elettrotecnica.
3. Macchine elettriche.
4. Impianti elettrici.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Alla sezione possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

Sezione radiotecnica:

1. Fondamenti scientifici di radiotecnica.
2. Radiotecnica.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Alla sezione possono essere iscritti i laureati in ingegneria, in fisica ed in matematica e fisica.

5) Corso di perfezionamento in termotecnica (istituito dalla Fondazione Politecnica Italiana), coi seguenti insegnamenti:

1. Complementi di termodinamica.
2. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
3. Analisi dei combustibili e controllo della combustione.
4. Impianti termici per energia.
5. Caldaie a vapore.
6. Motori veloci a combustione interna.
7. Riscaldamento, ventilazione, refrigerazione.
8. Impianti termici per industrie.
9. Esercitazioni nei laboratori di chimica e di meccanica industriale.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

6) Corso di perfezionamento in ingegneria idraulica applicata all'agricoltura (Fondazione Gianfranco ed Eugenio Tosi), coi seguenti insegnamenti:

1. Complementi di idraulica.
2. Idrologia naturale e tecnica.
3. Idrologia vegetale ed agraria.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

7) Corso di perfezionamento in elettrochimica e chimica fisica (Fondazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde), coi seguenti insegnamenti:

1. Elettrochimica.
2. Chimica fisica.
3. Esercitazioni di laboratorio.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale, in chimica, ed in chimica industriale.

8) Corso di perfezionamento in siderurgia (Fondazione ing. Giorgio Enrico Falk), coi seguenti insegnamenti:

1. Metallurgia e metallografia.
2. Chimica fisica.
3. Fabbricazione della ghisa e dell'acciaio.
4. Lavorazione dell'acciaio a caldo e freddo.
5. Prove fisiche e tecnologiche dei metalli ferrosi.
6. Tecnica metallografica e applicazione dei raggi X allo studio dei metalli.
7. Analisi chimiche siderurgiche.
8. Fonderia della ghisa e dell'acciaio.
9. Fonderia dei metalli non ferrosi.
10. Costruzioni in acciaio.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale, in chimica ed in chimica industriale.

9) Corso di perfezionamento in industrie tessili, coi seguenti insegnamenti:

1. Fondamenti di tecnologia meccanica della filatura e tessitura.
2. Fondamenti di chimica tessile.
3. Tecnologie tessili speciali.
4. Organizzazione della produzione e determinazione dei costi.
5. Meccanica tessile.
6. Analisi tessile.
7. Esercitazioni di laboratorio.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale ed in chimica industriale.

Art. 22.

Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi anche coloro i quali presentino titoli esteri che, a giudizio delle Autorità accademiche, siano considerati equipollenti ai titoli accademici conferiti dagli Istituti di istruzione superiore del Regno.

Art. 23.

I corsi di perfezionamento sono di durata annuale.

Il complesso degli insegnamenti dei corsi può ogni anno, previa deliberazione del Senato accademico su proposta del Consiglio della Facoltà di ingegneria, udito il Consiglio di amministrazione e dove occorra l'Ente od il privato sovventore, essere diversamente distribuito e sviluppato, in rapporto alla esperienza didattica ed alla evoluzione tecnica.

Art. 24.

Gli esami dei corsi di perfezionamento hanno luogo nelle sessioni estiva ed autunnale e consistono in un'unica prova, vertendo sul gruppo delle materie di insegnamento.

La commissione di esami è nominata dal direttore del Politecnico udito il direttore del corso che ne è il presidente.

Essa è costituita da un numero di membri che varia tra cinque ad undici.

Art. 25.

A coloro che hanno frequentato i corsi e superato l'esame è rilasciato un certificato di studi e di esame.

Art. 26.

Ogni corso di perfezionamento è mantenuto dal Regio Politecnico coi mezzi assicurati da privati o da Enti sovventori.

Art. 27.

La tassa annuale di iscrizione ai corsi di perfezionamento è fissata in L. 500 e può essere pagata in due rate uguali: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda non oltre la fine di aprile.

La sopratassa di esame è fissata in L. 100 da pagarsi all'atto della presentazone della domanda di ammissione agli esami ed in caso di ripetizione degli stessi.

Art. 28.

Il direttore del Regio Politecnico, su proposta delle Autorità accademiche, delibererà entro il mese di giugno quali corsi di perfezionamento siano da effettuare nell'anno accademico successivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1029.

Approvazione del nuovo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 1876;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto superiore anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, approvato con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 1876, è abrogato, ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 75. — MANCINI

Statuto del Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia è costituito dalla Facoltà di economia e commercio.

Fanno parte dell'Istituto i laboratori di economia politica corporativa, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di politica economica e finanziaria, di statistica, di geografia economica, di matematica generale e finanziaria, di merceologia, di tecnica bancaria e professionale, industriale e commerciale, di economia aziendale e di ragioneria; i seminari di diritto, di letteratura francese, di letteratura inglese, di letteratura tedesca.

I laboratori ed i seminari hanno lo scopo di completare con esercitazioni pratiche i vari insegnamenti, nonchè quello di addestrare gli studenti alla ricerca scientifica.

I laboratori ed i seminari sono diretti dal professore della rispettiva materia, oppure da uno dei professori delle materie a cui il laboratorio o seminario si riferisce, su nomina del direttore.

Art. 2.

Salve le disposizioni speciali che potranno essere prese dal Consiglio di Facoltà per qualche materia complementare, ogni corso si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di laboratorio e di seminario.

Art. 3.

Accanto ai corsi ufficiali possono esser tenuti nell'Istituto corsi a titolo privato.

Il Consiglio di Facoltà esamina ogni anno i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo e determina quali dei corsi tenuti a titolo privato abbiano orario ed estensione di programma non inferiore ai corsi ufficiali corrispondenti e possano perciò essere considerati pareggiati.

Art. 4.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento, previsto dall'art. 96 del regolamento approvato con il Regio decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 5.

Il passaggio degli studenti da uno ad altro corso di laurea è deciso, su domanda dell'interessato, dal Consiglio di Facoltà, il quale determina a quale anno lo studente possa essere ammesso e quali esami debba sostenere. La stessa procedura si applica agli studenti di altre Facoltà od Istituti superiori, i quali chiedano di essere ammessi ad uno dei corsi di laurea dell'Istituto; questi ultimi debbono, in ogni caso essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 6.

L'Istituto conferisce le seguenti lauree:

1. in economia e commercio;
2. in lingue e letterature straniere;

e i seguenti diplomi:

1. di magistero in economia e diritto;
2. di magistero in economia aziendale.

Laurea in economia e commercio.

Art. 7.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Art. 8.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto processuale civile.
5. Diritto internazionale.
6. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
7. Legislazione bancaria.
8. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
9. Economia dei trasporti.
10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
11. Tecnica del commercio internazionale.
12. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
13. Storia delle esplorazioni geografiche.
14. Lingua araba.
15. Lingua albanese.
16. Lingua ungherese.
17. Lingua russa.
18. Lingua ceco-slovacca.
19. Lingua serbo-croata.

Art. 9.

Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

Art. 10.

L'insegnamento triennale delle lingue straniere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Lo studente per essere ammesso all'esame deve dar

prova d'aver compiuto ogni anno le esercitazioni prescritte. Per essere ammesso alla prova orale lo studente deve aver ottenuto la sufficienza nella prova scritta.

Lo studente che, superata la prova scritta, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione, dovrà ripetere anche la prova scritta.

Art. 11.

Per ogni materia biennale lo studente non può sostenere l'esame dei corsi successivi se non ha superato quello dei corsi precedenti.

Lo studente deve inoltre aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato per potersi presentare agli esami di diritto commerciale, di diritto marittimo, di diritto industriale; quello di istituzioni di diritto pubblico per potersi presentare agli esami di diritto internazionale, di diritto amministrativo, di diritto corporativo, scienza delle finanze e diritto finanziario, di diritto processuale civile e di legislazione bancaria; l'esame di matematica generale per potersi presentare a quelli di matematica finanziaria, di statistica di demografia, di economia politica corporativa; l'esame di ragioneria generale ed applicata di primo anno per potersi presentare all'esame di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di economia politica corporativa, di statistica e di scienza delle finanze e diritto finanziario per presentarsi all'esame di politica economica e finanziaria e di economia dei trasporti; di economia politica corporativa del primo anno per l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 12.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 13.

L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta svolta dal candidato in una delle materie fondamentali, escluse le istituzioni di diritto privato e pubblico e le lingue, e su due tesi orali, scelte in materie diverse da quella della dissertazione.

Art. 14.

I diplomati della scuola di statistica sono ammessi al terzo anno della laurea in economia e commercio e sono dispensati dagli esami che hanno già superati.

Laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale.

Art. 16.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Sono insegnamenti complementari:
1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Lingua e letteratura russa.
5. Lingua serbo-croata.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gl'insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 17.

L'esame nella lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta comporta un dettato in lingua straniera ed una versione dall'italiano per gli esami del primo e del secondo anno; un dettato, una versione dall'italiano ed una composizione letteraria nella lingua straniera per gli esami del terzo e del quarto anno.

La prova orale del quarto anno comprende la materia del corso ufficiale dell'anno e l'esame di cultura generale di cui al penultimo comma dell'art. 16. L'esame di cultura generale verterà sopra un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai nostri giorni, un corso di storia politica e un corso di grammatica storica.

Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione, deve ripetere anche la prova scritta.

L'esame per le lingue e letterature straniere non prescelte come materia quadriennale comporta soltanto la prova orale; nel caso in cui la lingua e letteratura straniera sia seguita per più di un anno di corso, lo studente dovrà sostenere un esame alla fine di ciascun anno.

Art. 18.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua e letteratura straniera prescelta come quadriennale e compiervi i lavori che siano assegnati dal rispettivo direttore.

Art. 19.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta nella lingua e letteratura straniera scelta dal candidato sin dal secondo anno, come materia quadriennale.

Diplomi di magistero.

Art. 20.

La durata del corso degli studi per il diploma di magistero in economia e diritto è di un anno.

E' titolo di ammissione la laurea in economia e commercio.

Art. 21.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Economia politica corporativa.
2. Storia delle dottrine economiche.
3. Contabilità di Stato.
4. Diritto civile.
5. Diritto processuale civile.
6. Diritto e procedura penale.
7. Diritto amministrativo.
8. Diritto corporativo.
9. Economia coloniale.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per il diploma di magistero in economia aziendale è di un anno.

E' titolo di ammissione la laurea in economia e commercio.

Art. 23.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Economia politica corporativa.
2. Elementi di diritto processuale civile.
3. Elementi di diritto e procedura penale.
4. Ragioneria generale ed applicata, economia aziendale
5. Tecnica amministrativa delle aziende industriali.
6. Tecnica commerciale e bancaria.
7. Contabilità di Stato.
8. Diritto corporativo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e deve aver dato prova di attitudine all'insegnamento con una lezione pratica.

Art. 24.

L'esame di diploma comprende una prova scritta, una prova orale ed una lezione pubblica.

Il candidato non è ammesso alla prova orale qualora la prova scritta abbia dato esito sfavorevole.

La prova scritta avrà per oggetto lo svolgimento di un tema scelto dal candidato tra due assegnati dalla Commissione esaminatrice.

Per lo svolgimento della prova scritta il candidato dispone di sei ore di tempo.

La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto svolto dal candidato, e in un esame di ordine generale.

La lezione pubblica avrà per oggetto lo svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due argomenti prestabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Il candidato non è ammesso alla lezione ove l'esame di diploma abbia dato esito sfavorevole.

Tra l'assegnazione del tema e l'inizio della lezione pubblica vi sarà un intervallo di almeno 24 ore.

La lezione pubblica dovrà avere una durata minima di minuti 30.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 luglio 1939-XVII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del prof. Arrigo Solmi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Arrigo Solmi quale Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e Membro del Gran Consiglio del Fascismo;

Visto il R. decreto 12 luglio 1939-XVII, col quale vengono accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Arrigo Solmi dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Visto il R. decreto 12 luglio 1939-XVII riguardante la cessazione del prof. Arrigo Solmi dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Visto il R. decreto 12 luglio 1939-XVII riguardante la cessazione del prof. Arrigo Solmi dalla carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il prof. Arrigo Solmi cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 12 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3287)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 luglio 1939-XVII.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni all'avv. Dino Grandi, Ministro di grazia e giustizia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, con cui venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista avv. Dino Grandi, quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo;

Visto il R. decreto 12 luglio 1939-XVII riguardante la nomina dell'avv. Dino Grandi a Ministro di grazia e giustizia;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Decreta:

All'avv. Dino Grandi è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la qualifica di Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Roma, addì 12 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3288)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino (Avellino).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino, anonima cooperativa con sede in Ariano Irpino (Avellino), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino, anonima cooperativa con sede in Ariano Irpino (Avellino), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3223)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 luglio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale ed artigiana di Scordia, avente sede nel comune di Scordia (Catania), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Scordia, avente sede nel comune di Scordia (Catania), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3225)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 luglio 1939-XVII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Picciano (Pescara) e nomina del commissario straordinario.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Picciano (Pescara) sono sciolti ed il signor Di Silverio Antonio di Giuseppe è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3222)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1939-XVII.

Applicazione di un contributo sindacale suppletivo a carico dei professionisti ed artisti per l'anno 1939.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 28 giugno 1938, n. 1836, che limita l'applicazione dei contributi suppletivi ai soli casi in cui occorre far fronte a spese di riconosciuta necessità nell'interesse collettivo di determinate categorie produttrici;

Visti gli atti relativi alla situazione organizzativa ed amministrativa della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Riconosciuto che i contributi sindacali obbligatori a carico dei professionisti ed artisti riscossi nelle quote fissate a seguito dell'abolizione dei contributi associativi e alla riduzione del costo della tessera ad una lira hanno dato un gettito inferiore a quello previsto dal comma 4° dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;

Riconosciuta la necessità che mentre si procede alla revisione della situazione organizzativa ed amministrativa delle associazioni sindacali dei professionisti ed artisti deve assicurarsi per l'anno 1939, nell'interesse collettivo della categoria, il funzionamento dei servizi organizzativi, amministrativi ed assistenziali della Confederazione;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1939 l'applicazione di un contributo suppletivo a carico dei professionisti ed artisti rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti nella misura del 0,50 % del reddito netto loro accertato, in dipendenza della loro attività ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, con un limite minimo di L. 10.

Il contributo sarà riscosso mediante maggiorazione dell'aliquota di contributo sindacale relativa all'anno 1939. Il limite massimo del contributo sindacale così maggiorato non potrà superare in ogni caso la misura di L. 840.

Sono esonerati dal pagamento del contributo suppletivo i professionisti ed artisti non iscritti nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII.

Il Ministro: LANTINI

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1939-XVII.

Inquadramento sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data facoltà al Ministro per le corporazioni, di emanare norme in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli enti pubblici che svolgono attività economica in regime di concorrenza;

Visti gli atti relativi all'inquadramento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato che l'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 366, e dello statuto organico approvato con R. decreto 20 maggio 1926, n. 933, esercita istituzionalmente le assicurazioni sulla vita umana in tutte le sue forme, all'interno ed all'estero, in concorrenza con le altre aziende dell'assicurazione;

Decreta:

La Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale del personale dipendente.

La decorrenza dell'inquadramento è fissata al 1° agosto 1939-XVII.

Roma, addì 16 luglio 1939-XVII.

Il Ministro: LANTINI

(3242)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1939-XVII.

Proroga per l'anno 1939 dell'applicazione del decreto Ministeriale 25 luglio 1938 concernente la determinazione della misura del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1938, n. 2137, che proroga per l'anno 1939 le norme sull'applicazione dei contributi sindacali di cui al R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;

Visto l'art. 46 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1938, relativo all'applicazione del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali per l'anno 1938;

Vista la richiesta della Confederazione fascista degli industriali per essere autorizzata ad applicare per l'anno 1939 il contributo integrativo previsto nel comma 1° del citato art. 46 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, nelle stesse misure dell'anno 1938;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per l'anno 1939 le misure e le norme sull'applicazione di detto contributo integrativo;

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1939 l'applicazione del decreto Ministeriale 25 luglio 1938, relativo alla determinazione del contributo sindacale integrativo a carico degli industriali per l'anno 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII.

p. *Il Ministro*: RICCI

(3244)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1939-XVII.

Proroga per l'anno 1939 dell'applicazione del decreto Ministeriale 22 luglio 1938 concernente la determinazione delle misure del contributo sindacale a carico degli esercenti macchine trebbiatrici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 649, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina, che prevede l'applicazione di un contributo da parte delle Associazioni sindacali interessate per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1938 relativo all'applicazione di un contributo per l'anno 1938 a carico degli esercenti macchine trebbiatrici, rappresentati dalle Associazioni sindacali degli industriali, degli agricoltori e dalla Federazione delle cooperative di produzione e lavoro;

Viste le richieste delle predette Associazioni sindacali e riconosciuta la necessità di prorogare per l'anno 1939 le norme sull'applicazione di detto contributo, nell'interesse collettivo della categoria;

Decreta:

È prorogata per l'anno 1939 l'applicazione del decreto Ministeriale 22 luglio 1938-XVI, relativo alla determinazione del contributo a carico degli esercenti macchine trebbiatrici, rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali e degli agricoltori, e dalla Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(3290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 158

del 21 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,40
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,98
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,173
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,585
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,95
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,20
Id Id. 5 % (1936)	91,80
Rendita 5 % (1935)	90,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,75
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,175
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 luglio 1939, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Angelone Giambattista, residente nel comune di Sulmona, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 31 agosto 1939 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Tufaroli.

(3295)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino, anonima cooperativa con sede in Ariano Irpino (Avellino) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. Luigi Ardito di Francesco Paolo è nominato commissario liquidatore della Banca operaia anonima cooperativa di Ariano Irpino, anonima cooperativa con sede in Ariano Irpino (Avellino) ed i signori dott. Francesco Paolo Franza, rag. Generoso Maresca fu Antonio ed Ettore Maurantonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

V. Azzolini

(3224)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Scordia, avente sede nel comune di Scordia (Catania), e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il prof. rag. Domenico Bianco di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Scordia, avente sede nel comune di Scordia (Catania), ed i sigg. Giovanni Vittorio Cunsolo di Nicolò, Salvatore Pappalardo di Matteo e dott. Lucio

Tropea fu Andrea, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

V. Azzolini

(3226)

Nomina del commissario straordinario, del commissario aggiunto e di tre membri del Comitato di sorveglianza dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 968, con la quale l'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma è trasformato in Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Dispone:

Il Principe don Francesco Chigi della Rovere è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, avente sede in Roma, con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 968.

Il comm. dott. Paladino Paladini è nominato commissario aggiunto per l'amministrazione dell'Istituto medesimo, con l'incarico di coadiuvare il commissario straordinario e di sostituirlo in ogni caso di impedimento o di assenza.

I signori dott. rag. Amedeo Calvano, comm. rag. Luigi Candeloro, cav. dott. Gustavo Rossi Espagnet, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'anzidetto Istituto federale di credito agrario, in conformità dell'art. 3 della su citata legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

V. Azzolini

(3272)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di tecnologia ceramica e fisica applicata presso il Regio istituto d'arte per la ceramica di Faenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista l'autorizzazione concessa dalla On. Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1908 del 13 aprile 1939-XVII;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XI, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di tecnologia ceramica e fisica applicata, con esercitazioni di laboratorio scientifico-tecnologiche (gruppo *A*, grado 10°) nel Regio istituto d'arte per la ceramica di Faenza.

Il vincitore verrà nominato in esperimento per un periodo di tre anni e potrà essere confermato stabilmente previo il risultato favorevole di un'apposita ispezione.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano in possesso dei requisiti prescritti, che dovranno essere comprovati con la presentazione dei documenti appresso indicati e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto i 21 anni e non superata l'età di anni 40.

Detto limite di età è elevato:

di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Il limite di età di 40 anni è elevato a 45 ai sensi dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6, sottoscritta dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del domicilio del concorrente e la dichiarazione del medesimo, sotto la sua personale responsabilità, di appartenere alla razza italiana.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

2) certificato d'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale in carta bollata da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 2.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla data precisa della effettiva iscrizione l'attestazione che l'iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso. Al predetto visto dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 4 legalizzato dal prefetto della Provincia. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto su carta bollata da L. 4. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero

in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 12 con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta bollata da L. 4 rilasciata dalle autorità del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato; la firma del podestà o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

7) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato.

9) diploma di laurea in chimica industriale o in ingegneria industriale.

I candidati possono inoltre produrre tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte e le bozze di stampa.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto potrà essere assegnato al candidato un termine per la regolarizzazione. Ove il documento non venga restituito debitamente regolarizzato entro il termine assegnato il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato da rilasciarsi dal capo ufficio competente debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi dovranno presentare inoltre copia del loro stato di servizio

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato della Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato dei titoli e dei lavori presentati al concorso con l'esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine.

Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta con bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per posti nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'arte.

I documenti, i titoli e i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta bollata da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento e all'esito del concorso.

Le prove di esame avranno luogo in Faenza.

Ai candidati verrà dato avviso mediante lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio le prove stesse. L'assenza sarà considerata come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove d'esame alla Commissione giudicatrice la carta di identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato.

L'esame consisterà di una prova pratica sperimentale da svolgersi presso il Gabinetto di tecnologia ceramica del Regio istituto d'arte per la ceramica di Faenza e di un colloquio sulle materie didattico-professionali con particolare riguardo agli smalti, vernici e colori in uso nella ceramica.

La Commissione giudicatrice proporrà al Ministro, non più di tre candidati, in ordine di merito, giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e, quindi, al terzo.

L'accettazione deve risultare da atto scritto. Se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Per quanto non è stabilito nel presente decreto valgono le norme vigenti sui pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3267)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 ed 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore di reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è così costituita:

Presidente: S. E. Petragnani prof. Gianni, direttore generale della Sanità Pubblica, prefetto del Regno;

Membri: S. E. De Blasi prof. Dante, direttore dell'Istituto di igiene della Regia università di Roma; Marotta prof. Domenico, docente universitario in chimica generale; Cingolani prof. Masaniello, ispettore generale chimico presso l'Istituto di sanità pubblica; Pieri prof. Cosimo, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca;

Segretario: Gaia dott. Mario, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede in Roma

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3268)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.